

GRUPPO CORALE "SANTA FELICITA"

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE APS - LUCCA

Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro (D.L.vo n. 117/2017)

STATUTO

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ART. 1 - Il GRUPPO CORALE "SANTA FELICITA" - Associazione Culturale Musicale APS è un'Associazione di Promozione Sociale costituita ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (D.L.vo n.117/2017 e successive modifiche), con sede legale nel Comune di Lucca, con recapito presso il Presidente pro tempore. Ha durata a tempo indeterminato.

L'associazione trae origine dal gruppo corale "Santa Felicità e San Gemignano" di Ponte a Moriano fondato nel 1939.

Il "Gruppo Corale Santa Felicità" - Associazione Culturale Musicale "APS", (di seguito indicata Associazione), è apolitico e laico, libero e indipendente.

L'adesione, come il recesso sono liberi e volontari. Le sue attività sono basate sulla volontà democratica espressa dai soci.

SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

ART. 2 - L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in ambito musicale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati.

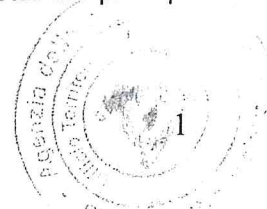
L'Associazione si prefigge di curare la diffusione di attività culturali nel campo della conoscenza musicale, intese come mezzo di solidarietà sociale per la formazione culturale, morale e psichica degli associati. In coerenza con le finalità sociali, per quanti vogliono accostarvisi, promuove corsi di insegnamento della musica e del canto, l'organizzazione e la partecipazione a concerti, nonché altre attività musicali, culturali e ricreative. L'attività corale e musicale dell'Associazione è aperta a ogni espressione musicale, sacra o profana, senza limiti di genere, epoca e nazionalità. In modo particolare si prefigge la promozione del patrimonio culturale musicale del nostro territorio, con la ricerca, la raccolta, lo studio e l'esecuzione di musiche di compositori locali di ogni epoca.

L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di corsi di insegnamento della musica e del canto corale di interesse sociale e culturale con finalità educativa;
- b) organizzazione, gestione e partecipazione a concerti e altre attività musicali di interesse sociale e culturale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di particolare interesse sociale con finalità educativa.
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale con finalità educativa;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



ART. 3 – L'Associazione nello svolgimento delle sue attività, ferma restando la sua indipendenza, è aperta alla collaborazione con altri gruppi corali, associazioni, enti pubblici, religiosi, privati, ecc. Può aderire ad associazioni rappresentative di gruppi corali e musicali a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.

GLI ASSOCIATI

ART. 4 – L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 5 – GLI ASSOCIATI dell'Associazione, sono tutti coloro che, senza distinzione di età, di sesso, di razza, religione e censo, accettano le finalità statutarie e partecipano alla sua attività. Gli Associati hanno i poteri e le responsabilità sociali previste dal presente Statuto e costituiscono l'Assemblea degli Associati.

Gli Associati partecipano assiduamente e regolarmente all'attività dell'Associazione, in qualità di coristi, strumentisti e altre attività di tipo musicale, culturale e tecnico.

ART. 6 - L'ammissione all'Associazione in qualità di associato è a richiesta individuale. Le domande di ammissione di minorenni devono essere controfirmate dall'esercente della potestà genitoriale.

Per l'ammissione all'Associazione è necessario che gli aspiranti associati, rivolgano domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, autorizzazione alla pubblicazione delle foto eseguite durante le attività del gruppo ed al trattamento, per i soli fini interni, dei dati personali. Inoltre, si dovrà dichiarare di attenersi al presente Statuto e ad eventuali regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali. E' compito del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea degli Associati, deliberare, secondo criteri non discriminatori, l'ammissione come associato, entro 60 giorni dal termine del periodo di prova che è di 6 mesi. E' facoltà del Consiglio Direttivo prorogare o diminuire tale periodo di prova. In caso di non ammissione, motivata dal Consiglio Direttivo, l'interessato potrà presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea degli Associati la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

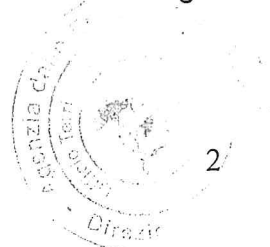
ART. 7 - Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota associativa entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo, ed alla osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Gli Associati hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, degli eventuali servizi, attività, prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, di esaminare i libri associativi, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee, di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.

ART. 8 - Gli Associati sono esclusi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento delle quote associative senza giustificato motivo;
- c) quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) quando non partecipino alle prove di teoria e di pratica e altre attività musicali per sei mesi consecutivi, senza l'autorizzazione del Maestro del Coro.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo salvo ratifica della Assemblea degli Associati e ne verrà data comunicazione all'interessato che potrà essere fatta anche tramite e-mail. Gli Associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando la/le quote associative non versate. Gli Associati potranno ricorrere contro il provvedimento presentando ricorso entro 60 giorni alla Assemblea degli Associati la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

L'Associato può sempre recedere dalla associazione comunicandolo per scritto al Consiglio Direttivo.



ORGANI ASSOCIATIVI: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART. 9 - Sono organi associativi dell' Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo, in quanto Organo di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo della correttezza contabile.

ART. 10 – L' ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI è sovrana ed è composta da tutti gli Associati in regola con le norme statutarie e sociali. E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza, da un Associato nominato dalla stessa Assemblea. La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere, oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante lettera ordinaria o tramite e-mail inviata almeno 10 giorni prima della Assemblea. E' ammessa la comunicazione a proprie mani degli Associati che firmeranno una liberatoria per ricevuta. In caso di particolare urgenza il Presidente può convocare, con qualunque mezzo, l'Assemblea straordinaria anche in deroga ai 10 giorni previsti ma con un minimo di preavviso di 48 ore portando a conoscenza degli Associati il motivo dell'urgenza.

ART. 11 - L'Assemblea degli Associati ha le seguenti funzioni:

- a) approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo;
- e) ratifica circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- g) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell' Associazione;
- j) revoca il Presidente con il voto favorevole della metà più uno degli Associati;
- k) revoca il Maestro del Coro con il voto favorevole della metà più uno degli Associati;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall' Atto Costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e preventivo.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e firmata dal almeno 1/10 degli Associati.

Le deliberazioni assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee degli Associati, rimangono a disposizione degli Associati nei 10 giorni che seguono l'Assemblea.

ART. 12 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati in proprio o per delega. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Associati presenti o delegati. In ambedue i casi delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all' ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda maggioranze diverse. In particolare per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno di tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell' Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto al voto.

ART. 13 - Ogni Associato iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli Associati ha diritto all'elettorato attivo e passivo. E' ammesso il rilascio di delega scritta purchè ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare in Assemblea massimo tre Associati. Si applicano i co.4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.



Le candidature per il Consiglio Direttivo vanno presentate di norma otto giorni prima dell'Assemblea degli Associati. Gli eventuali candidati dovranno dare la loro disponibilità ad accettare la carica.

Le votazioni posso avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

La proclamazione degli eletti dovrà essere fatta dall' Ufficio Elettorale composto da due scrutatori e dal Segretario uscente.

ORGANI ASSOCIATIVI: CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14 - Il CONSIGLIO DIRETTIVO è eletto dall' Assemblea degli Associati in numero da tre a sette membri deliberato dall'Assemblea stessa. Dura in carica di 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza nel proprio ambito il Presidente e il Segretario. La funzione di Segretario comprende anche quella di Tesoriere. Può essere eletto il Vice-Presidente e attribuiti incarichi operativi secondo la necessità. È possibile delegare funzioni operative anche al di fuori dell'ambito del Consiglio. Gli eletti alle cariche sociali e i delegati ad incarichi operativi rispondono del loro operato al Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo allo scadere del mandato rimane in carica fino all' insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Nel caso in cui non sia possibile eleggere il Presidente o il Segretario la parola torna all'Assemblea che deciderà come procedere.

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno 3 volte all' anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

All'entrata in vigore del registro unico nazionale del terzo settore, i componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro stesso indicando, oltre alle informazioni previste nel co 6, art.26 del codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell' Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 - I Consiglieri decadono per dimissioni o automaticamente qualora siano assenti ingiustificati ai Consigli Direttivi per tre volte consecutive. La sostituzione avverrà partendo dal primo dei non eletti, o in mancanza sarà eletto ad integrazione dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto in caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri, e nel caso deve essere rieletto dall'Assemblea dei soci.

Tutti gli incarichi sociali sono esercitati a titolo gratuito.

ART. 17 - Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall' Assemblea;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i rendiconti del bilancio di esercizio e redige il bilancio di previsione da sottoporre all' approvazione dell'Assemblea;
- d) determina l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento;
- e) delibera sulla ammissione dei nuovi Associati;
- f) delibera sulla esclusione degli Associati;
- g) svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- h) nomina il Maestro del Coro e ne propone all' Assemblea la revoca;
- i) ha facoltà di nominare, sentito il Direttore del Coro, un direttore artistico;
- j) delibera le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;



- k) predisporre tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative che poi saranno firmate dal Presidente quale legale rappresentante dell' Associazione;
- l) cura la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell' Associazione o ad essa affidati.

ART. 18 - II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO compete la legale rappresentanza dell' Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell' Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce dell'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanza liberatoria ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l' Associazione innanzi a qualsiasi attività giudiziaria, ha la responsabilità fiscale nei confronti di Enti e Istituti. Può conferire deleghe ai membri del Consiglio Direttivo o anche ad Associato di sua fiducia.

ART. 19 - II SEGRETARIO è responsabile della custodia dei libri associativi, dei bilanci e della documentazione contabile dell' Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto. Provvede ad eseguire le delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o lontananza e in caso di rinuncia o di impedimento sia temporaneo che definitivo. In tutte le sue attività può conferire deleghe preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia.

ORGANI ASSOCIATIVI: ORGANO DI CONTROLLO DELLA CORRETTEZZA CONTABILE

ART. 20 - L'ORGANO DI CONTROLLO DELLA CORRETTEZZA CONTABILE è formato da 2 persone anche esterne alla Associazione a tale scopo elette dall'Assemblea. E' presieduto dalla persona che ha ricevuto il maggior numero di preferenze. La sua durata è pari a quella del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento del Consiglio Direttivo, prima della naturale scadenza, anche i componenti dell'Organo di controllo della correttezza contabile decadono automaticamente. Loro compito è quello di visionare il Bilancio di esercizio presentato dal Consiglio Direttivo, di riscontrarne l'esatta formazione e di informare l'Assemblea degli Associati della corretta tenuta patrimoniale dell' Associazione. E' facoltà dell'Organo di controllo della correttezza contabile di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso venga a deliberare su problemi contabili e fiscali.

In caso di superamento delle soglie di Legge, la precedente disciplina viene sostituita da quella contenuta nell'art. 30 del Codice del terzo settore.

IL MAESTRO DEL CORO E IL DIRETTORE ARTISTICO

ART. 21 - II MAESTRO del "Coro Santa Felicità", cura l'attuazione dei programmi musicali dell' Associazione ed ha il compito di insegnare le musiche ai coristi e dirigerne i Concerti.

E' sua facoltà proporre al Consiglio Direttivo la nomina di collaboratori musicali che lo affianchino nella preparazione dei coristi.

E' sua facoltà definire l'organico del coro per le esecuzioni, e nel caso di inserire, sotto la sua responsabilità, collaboratori esterni in qualità di coristi aggiunti, solisti, strumentisti e ricercare collaborazioni con altre Associazioni Corali.

Esprime il proprio parere sulla richiesta di ammissione degli Associati ordinari cantori.

E' nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il Direttore del Coro, con incarico a tempo illimitato, salvo il potere di revoca del Consiglio stesso.

Partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

ART. 22 - II DIRETTORE ARTISTICO, in linea con gli indirizzi generali espressi dall'Assemblea e in accordo col Consiglio Direttivo e il Direttore del Coro, imposta la programmazione musicale del Coro e conseguentemente cura la scelta del repertorio.



E' nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore del Coro, con incarico a tempo illimitato, salvo il potere di revoca del Consiglio stesso.

Partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

L'Incarico di Direttore Artistico e Direttore del Coro possono essere affidati alla stessa persona.

IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

ART. 23 - Il patrimonio dell' Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 24 - L' Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 25 - L' Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all' art. 6 del codice del Terzo settore.

ART. 26 - Le somme versate per la quota annuale di adesione all' Associazione non sono in nessun caso né trasmissibili né rimborsabili.

ART. 27 - Il bilancio di esercizio è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. L'eventuale avanzo viene imputato al fondo sociale. Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per dieci giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione. All'entrata in vigore del registro unico nazionale del terzo settore, il bilancio approvato dalla Assemblea deve essere depositato presso il Registro stesso.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 - L' Associazione deve tenere i seguenti libri:

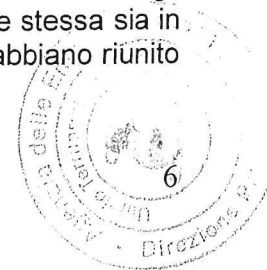
- libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell' Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

ART. 29 - L' Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L' Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell' Associazione stessa.

ART. 30 - Lo scioglimento dell' Associazione deve essere deliberato dall' Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell' Associazione stessa sia in prima, sia in seconda convocazione. In caso di tre assemblee consecutive che non abbiano riunito Associati oltre il Presidente, è facoltà dello stesso di sciogliere l' Associazione.



ART. 31 - In caso di scioglimento l'Assemblea o il Presidente provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali compensi. In caso di estinzione o scioglimento dell' Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

ART. 32 - Il nome dell'Associazione di Promozione Sociale "Gruppo Corale Santa Felicità" - Associazione Culturale Musicale "APS", è di proprietà della Assemblea degli Associati.

ART. 33 - L'Assemblea degli Associati può deliberare la costituzione del "Gruppo degli Amici del Coro", aperto ai non associati che in qualche modo intendono sostenere l'attività dell' Associazione. Sono iscritti in un apposito elenco e hanno diritto ad essere informati sulle iniziative promosse. Può essere previsto il pagamento di una quota annuale.

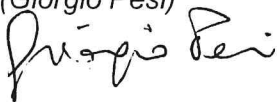
ART. 34 - Il presente Statuto abroga i precedenti.

ART. 35 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Il presente Statuto, modificato rispetto al precedente per l' adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore (D.L.vo n.117/2017 e successive modifiche), è stato approvato dall' Assemblea degli Associati regolarmente costituita in data 10 giugno 2019.

Lucca, 10 giugno 2019

IL SEGRETARIO
(Giorgio Pesi)



IL PRESIDENTE
(Aldo Berti)



